

CJN

# Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



4/2024

## EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

## EDITORIAL BOARD

*Italy:* Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

*Spain:* Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

*Chile:* Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

## MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

## EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas, Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

## EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caveró, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús María Silva Sánchez, Carlo Sotis, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,  
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157  
ANNO 2024 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.  
Impaginazione a cura di Chiara Pavese

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



**Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale** is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at [editor.criminaljusticenetwork@gmail.com](mailto:editor.criminaljusticenetwork@gmail.com). All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE E PRINCIPI FONDAMENTALI</p> <p><i>DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES</i></p> <p><i>JUDICIAL DISCRETION AND FUNDAMENTAL PRINCIPLES</i></p>	<p><b>Discrezionalità giudiziaria e principi costituzionali nelle decisioni sull'applicazione della sanzione penale</b></p> <p><i>Discrecionalidad judicial y principios constitucionales en las decisiones sobre la aplicación de la sanción penal</i></p> <p><i>Judicial Discretion and Constitutional Principles in Sentencing</i></p> <p>Francesco Viganò</p>	<p>1</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>Discrezionalità e regole di giudizio nel processo penale</b></p> <p><i>Discrecionalidad y Reglas de Juicio en el Proceso Penal</i></p> <p><i>Discretion and Judgment Rules in Criminal Trials</i></p> <p>Renzo Orlandi</p>	<p>20</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>Prova penale e proporzionalità</b></p> <p><i>Prueba penal y proporcionalidad</i></p> <p><i>Criminal Evidence and Proportionality</i></p> <p>Giulio Ubertis</p>	<p>38</p>
<p>PROCESSO PENALE E PROPORZIONALITÀ</p> <p><i>PROCESO PENAL Y PROPORCIONALIDAD</i></p> <p><i>CRIMINAL TRIAL AND PROPORTIONALITY</i></p>	<p><b>La “gravità dell’ingerenza” nel prisma della proporzionalità: nuovi equilibri in tema di data retention</b></p> <p><i>La “gravedad de la injerencia” en el prisma de la proporcionalidad: nuevos equilibrios en materia de retención de datos</i></p> <p><i>The “Seriousness of the Interference” Through the Proportionality Prism: A New Balance in Data Retention</i></p> <p>Luigi Parodi</p>	<p>45</p>

<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</p> <p>SPECIAL PART TOPICS</p>	<p><b>Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina</b></p> <p><i>Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo</i></p> <p><i>Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery</i></p> <p>Alberto Macchia</p>	<p>69</p>
	<p><b>Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista</b></p> <p><i>Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo</i></p> <p><i>Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial</i></p> <p>Costantino Visconti, Andrea Merlo</p>	<p>80</p>
	<p><b>Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente</b></p> <p><i>Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual</i></p> <p><i>The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment</i></p> <p>Matilde Botto</p>	<p>95</p>
<p>IL FOCUS SU...</p> <p>EL ENFOQUE EN...</p> <p>FOCUS ON...</p>	<p><b>Il suicidio assistito di nuovo al vaglio della giurisprudenza costituzionale: tra spinte in avanti e battute d'arresto</b></p> <p><i>El suicidio asistido nuevamente bajo el escrutinio de la jurisprudencia constitucional: entre avances y retrocesos</i></p> <p><i>Assisted Suicide Once Again Under Scrutiny by Constitutional Case Law: Between Forward Drives and Setbacks</i></p> <p>Fernanda Serraino</p>	<p>128</p>
	<p><b>Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"</b></p> <p><i>Preceptos, recursos y sanciones: la presunción de inocencia desde el decreto legislativo n° 188 de 2021 hasta las "reformas Nordio"</i></p> <p><i>Rules, Remedies, and Sanctions: The Presumption of Innocence from Legislative Decree No. 188 of 2021 to the "Nordio Reforms"</i></p> <p>Andrea Zampini</p>	<p>150</p>

	<b>Diritto penale preventivo e sicurezza sul lavoro: effettività della tutela e percorsi premiali</b>	192
	<i>Derecho penal preventivo y seguridad en el trabajo: eficacia de los mecanismos de protección y de justicia restaurativa</i>	
	<i>Preventive Criminal Law and Safety at Work: Effectiveness of Protection and Reward Measures</i>	
	Riccardo Orlandi	
	<b>Paradigmi di responsabilità penale per l'esposizione a sostanze tossiche</b>	218
	<i>Paradigmas de responsabilidad penal por la exposición a sustancias tóxicas</i>	
	<i>Paradigms of Criminal Liability for Exposure to Toxic Substances</i>	
	Francesco Contri	
LECTIO MAGISTRALIS	<b><i>Lectio magistralis: La fuerza imaginante del derecho penal</i></b>	257
	<i>Lectio magistralis: La forza immaginante del diritto penale</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	<i>Lectio magistralis: The Imaginative Power of Criminal Law</i>	
LECTIO MAGISTRALIS	Michele Papa	
	<b><i>Laudatio académica del Prof. Michele Papa</i></b>	265
	<i>Laudatio accademica del Prof. Michele Papa</i>	
	<i>Academic Laudatio for Prof. Michele Papa</i>	
	Carlos Alberto Mahiques	



## QUESTIONI DI PARTE SPECIALE

### *TEMAS DE PARTE ESPECIAL*

### *SPECIAL PART TOPICS*

- 69 **Note minime su Sezioni unite, danno patrimoniale di speciale tenuità e rapina**  
*Notas mínimas sobre las Secciones Unidas, el daño patrimonial de especial levedad y el robo*  
*Minimal Notes on the Supreme Court Joint Branches, Minor Gravity Economic Harm, and Robbery*  
Alberto Macchia
- 80 **Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista**  
*Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo*  
*Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial*  
Costantino Visconti, Andrea Merlo
- 95 **Le molestie sessuali alla prova del diritto vivente**  
*Los desafíos para la jurisprudencia en materia de molestia sexual*  
*The Challenges of the Italian Case Law on Sexual Harassment*  
Matilde Botto

# Spigolature d'archivio: spunti su mafia e reati associativi a partire da un (dimenticato?) maxi-processo tardo-fascista\*

*Retazos de archivo: reflexiones sobre la mafia y los delitos de asociación a partir de un (¿olvidado?) maxi-proceso del tardo-fascismo*

*Archival Scraps: Insights on Mafia and Association-based Crimes from a (Forgotten?) Late-Fascist Maxi-Trial*

COSTANTINO VISCONTI

Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Palermo  
costantino.visconti@unipa.it

ANDREA MERLO

Ricercatore di Diritto penale presso l'Università di Palermo  
andrea.merlo@unipa.it

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ORGANIZED CRIME

## ABSTRACTS

Un “processo di gran mole” celebrato sul finire degli anni '30 a carico degli appartenenti alla “mafia dell'Agro Palermitano”, finora sfuggito all'attenzione storiografica, è per i due autori l'occasione per tornare a riflettere sulle caratteristiche del reato associativo e sulla sua attitudine a contrastare la criminalità organizzata di tipo mafioso. Si tratta peraltro, per quel che consta, del primo maxiprocesso celebrato sotto la vigenza del Codice rocco con applicazione del reato di associazione per delinquere agli “aggregati di mafia”.

Un “proceso de gran envergadura” celebrado a finales de los años 30 en contra de los miembros de la “mafia del Agro Palermitano”, hasta ahora ignorado por la historiografía, es para los dos autores una oportunidad para volver a reflexionar sobre las características del delito de asociación y su capacidad para combatir la criminalidad organizada de tipo mafioso. Además, se trata, hasta donde se sabe, del primer maxi-proceso celebrado bajo la vigencia del Código Rocco en que se aplicó el delito de asociación para delinquir a “grupos mafiosos”.

Escaped so far from historiographical attention, a “maxi trial” conducted in the late 1930s against the mafia of the “Agro Palermitano” is for the two authors an opportunity to reflect again on the characteristics of the crime of association with purpose of delinquency and its aptitude to combat organized crime of the mafia type.

\* Il contributo rappresenta un estratto del volume collettaneo *Storia e diritto. Il contrasto alla mafia Siciliana dal secondo ottocento a oggi*, a cura di C. Visconti e A. Blando, in corso di pubblicazione per l'editore Franco Angeli editore, che ringraziamo per aver acconsentito alla pubblicazione su questa Rivista.

## SOMMARIO

1. Il ruolo del reato associativo nell'antimafia giudiziaria pre-repubblicana. – 2. L'epoca del prefetto Mori e la seconda ondata della repressione fascista contro la mafia. – 3. Il rapporto Gueli e il maxi-processo alla mafia dell'agro palermitano: l'associazione per delinquere del codice Rocco tra proto-pentiti e cultura penalistica diffusa. – 3.1. (continua) Al vaglio dei giudici le «fische sociali» delle associazioni criminose. – 3.2. Il mafioso è un associato per delinquere? – 4. Il delitto di associazione di tipo mafioso: un vero spartiacque? Conclusioni provvisorie e spunti per proseguire la ricerca.

*«Il fatto è che ognuno, prima di vedere qual è l'origine della parola, cerca di sapere il significato che in atto ha: e qui cominciano i guai; ché chi ritiene che la parola indichi uno stato d'animo s'ne va per una via, e chi ritiene significhi uno stato di fatto ne imbocca un'altra»*

Leonardo Sciascia, *Filologia*, in *Id.*, *Il mare colore del vino*, Einaudi, Torino, 1973, p. 88.

# 1. Il ruolo del reato associativo nell'antimafia giudiziaria pre-repubblicana.

Non è usuale per i giuristi avventurarsi in ricerche d'archivio. Abituati a compulsare norme, repertori di giurisprudenza e letteratura attingibili mediante le consuete fonti, l'interesse a scavare cercando qualcosa in più che lì non si trova è invero assai raro. Stavolta, invece, è capitato che grazie al lavoro di una agguerrita pattuglia di storici contemporanei sull'antimafia fascista degli anni '20 e '30 del secolo scorso, siano emersi elementi d'archivio prima sconosciuti con risvolti giuridico-penali interessanti e suscettibili di porre domande anche all'attualità<sup>1</sup>.

Si tratta di questo.

Certamente note al grande pubblico sono le imprese del Prefetto Mori, spedito in Sicilia da Mussolini nel 1925 (fino al 1929) con il compito di sgominare i gruppi mafiosi che imperversano a Palermo e in tutta la parte occidentale dell'isola<sup>2</sup>. Meno studiate dai giuristi, però, sono le ricadute in termini penalistici delle celebri retate condotte dal "Prefetto di ferro", con la celebrazione di decine di maxi-processi e migliaia di condannati per associazione criminale. Quasi del tutto sconosciuti, poi, gli sviluppi successivi a quella stagione, ossia quanto accadde nella seconda metà degli anni '30. L'attività antimafia degli organi di polizia e della giurisdizione, infatti, non si arrestò, nonostante il regime avesse dichiarato sconfitta la mafia a seguito delle campagne repressive della seconda metà degli anni '20, tanto che sulla scorta di un imponente Rapporto di polizia del 1938 fu celebrato quello che oggi chiameremmo un maxi-processo – si chiamavano allora "processi di gran mole" – nei confronti delle cosche dell'agro palermitano per associazione a delinquere, avviato nel 1941 e arrivato in appello nel 1945, a carico di ben 191 persone. Procedimento di cui abbiamo potuto studiare il voluminoso incartamento conservato nell'Archivio di Stato e che discuteremo da qui a poco. Fin d'ora, però, è opportuno illustrare le ragioni del nostro interesse per questo processo (e per il periodo in cui si svolge, più in generale) da un punto di vista strettamente penalistico. Ebbene, a differenza di quelli celebrati sulla scorta delle retate di Mori (in cui il codice penale vigente era lo Zanardelli del 1889), il processo "Adragna + 191" si svolge sotto l'impero del nuovo codice Rocco, entrato in vigore nel 1930. Ciò significa che l'imputazione principale o comunque tra le più ricorrenti, quella per reato associativo, avviene in forza dell'art. 416 c.p. che, appunto, prevede la nuova fattispecie di associazione per delinquere in sostituzione della precedente prevista dall'art. 248 del codice Zanardelli.

Invero, fino alla "scoperta" di questo processo non si avevano informazioni dettagliate su un "collaudo" del reato associativo del codice Rocco in materia di mafia con un numero così elevato di imputati e prima dell'avvento della Repubblica. Vedremo più avanti se l'andamento del processo, i suoi presupposti e gli esiti, possono dirci qualcosa sul ruolo assunto dalla fatti-

<sup>1</sup> LUPO (2018); COCO, PATTI (2010); V. COCO (2008); PATTI (2014); PATTI (2008); GRASSO (2017); SCHIRÒ (2024).

<sup>2</sup> Nella vasta letteratura sulla campagna antimafia del Prefetto Mori basti qui il riferimento a PETACCO (1975); LUPO (1986). Più in generale, sulla politica penale del regime mussoliniano cfr. PELISSERO (1997).

specie incriminatrice, se cioè l'associazione per delinquere si è rivelata più o meno funzionale in un'ottica di efficienza repressiva (e garantistica?) nei confronti delle cosche mafiose. E ciò tenendo conto ora del passato, ossia del dibattito sviluppatosi a cavallo tra gli anni venti e trenta in merito all'applicabilità dell'art. 248 del codice Zanardelli alla mafia in quanto tale; ora guardando anche al futuro, cioè alla discussione che portò il parlamento repubblicano a varare nel 1982 il delitto di associazione di tipo mafioso.

Sullo sfondo, è bene anticiparlo, riposa una nostra ipotesi bisognosa invero di ulteriori verifiche: che nell'alternarsi ciclico, tra un codice e l'altro, di fasi giudiziarie repressive e lunghi periodi di stasi nel contrasto giudiziario ai gruppi mafiosi, la morfologia del reato associativo in sé considerata rivela un peso tutto sommato meno decisivo di quel che solitamente si è portati a ritenere e, comunque, certamente inferiore rispetto a un insieme di fattori extra-normativi, non sempre interamente decifrabili, che affondano le radici nel terreno politico-istituzionale, sociale e culturale.

## 2. L'epoca del prefetto Mori e la seconda ondata della repressione fascista contro la mafia.

Cominciamo con l'inquadrare storicamente il periodo in cui nasce e si sviluppa il *ma-xi*-processo in questione. Si è già accennato che la seconda stagione repressiva spiegatasi dopo la campagna Mori non fu affatto propagandata dal regime che piuttosto aveva tutto l'interesse ad avvalorare l'idea che la mafia grazie all'impegno antimafia del regime fascista fosse stata definitivamente debellata. D'altro canto, pur con tutte le doverose precisazioni e i necessari approfondimenti critici quanto al rispetto delle garanzie, va detto che i numeri dei processi che si celebrarono alla fine degli anni venti e oltre sono impressionanti, come riferito dal Procuratore generale di Palermo Giampietro nella relazione annuale del 1930: quasi quattordicimila denunciati, molti condannati a titolo di reato associativo, anche se con pene medio-basse, in linea con i quadri edittali previsti dal codice Zanardelli.

Si organizzarono tanti processi quanti erano gli "aggregati di mafia" disvelati dalle indagini, uno per ogni paese (tra Palermo, Trapani e Agrigento) e per ogni borgata palermitana in cui veniva riscontrata l'attività di una "famiglia"<sup>3</sup>. Seppur si sia trattato di una giustizia penale gestita in modo spettacolare e quindi certamente non incline a prendersi cura dei diritti degli imputati, gli avvocati dell'epoca provarono a dare filo da torcere a chi voleva procedere modo sommario. E la discussione sull'applicabilità del reato associativo fu uno dei cavalli di battaglia delle difese in giudizio. Tra i maggiori protagonisti vi erano anche avvocati che vantavano un pedigree di tutto rispetto quanto a impegno nella difesa del dissenso politico e sociale negli anni precedenti, contesti ove il reato associativo veniva di regola stigmatizzato quale dispositivo liberticida. In alcuni di loro si fondevano, quindi, acume giuridico, passione ideologica e interessi strettamente difensivi e ciò innalzava il livello del confronto tra gli attori processuali, costringendo perfino i magistrati a uscire allo scoperto sostenendo le loro tesi sulle più importanti riviste giuridiche. Pensiamo, ad esempio, alle ben note prese di posizione di Giuseppe Mario Puglia, avvocato di grido ed erede di una longeva dinastia forense<sup>4</sup>, e dei magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Lo Schiavo<sup>5</sup>, giovani colleghi del procuratore generale Luigi Giampietro, intenti a smentire le posizioni avverse con articoli e saggi su un punto cruciale, se cioè la mafia in quale tale integrasse o meno la fattispecie associativa e conseguentemente se l'essere mafioso coincidesse o no con la partecipazione punibile (*v. infra*, § 4). Diverse e articolate erano comunque le questioni sollevate in punto di diritto sostanziale dalle difese con riferimento al reato associativo. Ad esempio, nei processi che riguardarono rispettivamente le cosche della Piana dei greci e della borgata palermitana di Piana dei Colli, celebrati a poca distanza di tempo, il sindaco del paese Francesco Cuccia subiva in entrambi l'incriminazione per partecipazione al reato associativo, l'una per il gruppo mafioso di origine,

<sup>3</sup> Secondo GIAMPIETRO (1931), nel sessennio 1924/1930 furono denunciate per reati di mafia 13.930 persone e più in particolare «le associazioni denunciate appartengono ai vari circondari in questa proporzione: 85 ad Agrigento, 69 a Caltanissetta, 100 a Palermo, 16 a Sciacca, 50 a Termini Imerese e 109 a Trapani. Per importanza e gravità di numero di delitti meritano menzione speciale quelle di Piana dei Greci con 278 imputati, di Misilmeri con 210, di Bagheria con 361, di Sommatino con 314 (...) di Palermo Porta Nuova con 256, di Casteltermini con 525».

<sup>4</sup> Cfr. BLANDO (2008), p. 7.

<sup>5</sup> *V. infra*, § 3.2.

l'altra per la militanza in favore dei sodalizi urbani. La tesi del suo difensore più prestigioso, l'avvocato Paolo Paternostro, era invece che tale doppia incriminazione non fosse ammissibile: «Dunque per l'egregio requirente, mafioso uguale associato a delinquere. Or se un Tizio è mafioso a Palermo, resterà mafioso se trasporta la sua dimora da un paese all'altro, ma non acquista una particolare cittadinanza mafiosesca in ogni paese ove svolga la sua azione di mafioso. Così una ditta commerciale può essere in rapporti di affari con altra ditta commerciale, ma se un commerciante ha dei soci in diverse città non si dirà che egli è tante volte commerciante per quante sono le città dove risiedono i suoi soci!!! È chiaro?»<sup>6</sup>.

L'argomento, assai suggestivo e non meno sdruciolevole, fu aggirato dagli organi giudicanti facendo leva tutto sommato sugli stessi ingredienti concettuali messi a disposizione dalla difesa: «nulla vieta giuridicamente che lo stesso individuo partecipi contemporaneamente a diversi sodalizi criminosi, come nel diritto privato nessun ostacolo vieta che la stessa persona fisica prenda parte a distinte e separate società commerciali»<sup>7</sup>.

A ogni modo, la questione concernente il reato associativo sul piano degli estremi sostanziali del reato, certamente assai rilevante, era comunque strettamente connessa a quella davvero decisiva, ossia le fonti di prova impiegate in giudizio. «Il *punctum saliens* delle questioni relative all'azione giudiziaria repressiva della delinquenza è stato quello della prova dell'associazione a delinquere, data la difficoltà di avere elementi diretti che valgano a dare la dimostrazione della sua esistenza»<sup>8</sup>.

In particolare, una vera battaglia giudiziaria con esiti altalenanti fu condotta dagli organi dell'accusa per valorizzare il più possibile in giudizio i verbali delle indagini, cioè gli atti della polizia destinati a rimpiazzare l'assenza di prove dirette come la testimonianza. Ecco perché una buona parte della Relazione di Giampietro appena citata, risulta dedicata alle sentenze della Cassazione che si succedettero proprio per precisare i limiti e i presupposti per valersi degli atti investigativi della polizia giudiziaria ai fini del raggiungimento della prova, nel processo, sull'esistenza di una associazione per delinquere e della partecipazione ad essa dei singoli imputati. In realtà, questo, non era solo il punto saliente bensì il *punctum dolens* dell'intera stagione giudiziaria dall'ottica delle garanzie degli imputati, insieme alla incontrollata carcerazione preventiva, che infatti attirò le severe censure degli avvocati del tempo<sup>9</sup>.

Tornando a uno sguardo generale sulla prima fase della repressione fascista della mafia, avviata con la nomina da parte di Mussolini di Cesare Mori a prefetto di Palermo e conclusasi nei primi anni Trenta del secolo scorso con la celebrazione degli ultimi processi, si può prendere atto che indubbiamente si trattò della più imponente offensiva statale mai intrapresa dall'unità d'Italia sino ad allora nei confronti delle cosche. E il regime non mancò di rimarcarlo in ogni dove, tra le mura domestiche e anche all'estero, enfatizzando gli effetti esiziali che la campagna promossa dal duce avrebbe determinato contro la mafia. Già con l'amnistia del 1932, concessa nel decennale della marcia su Roma, però, molti dei condannati nei processi degli anni precedenti riconquistarono la libertà. E se, da un lato, il governo non desiderava mantenere un clima repressivo emergenziale e piuttosto intendeva rassicurare l'opinione pubblica sull'avvenuta sconfitta della mafia, dall'altro correva ai ripari rispetto alla probabile riorganizzazione dei gruppi criminali. Pericolo che gli stessi *interna corporis* degli apparati repressivi non sottovalutavano. *Sine strepitu ac apparatu*, pertanto, si istituì a settembre 1933 il Regio Ispettorato di P.S., con a capo l'allievo e collaboratore di Mori, l'ispettore Giuseppe Gueli, che di fatto ereditava e perfezionava la struttura organizzativa e i metodi di indagine che furono del suo maestro: soprattutto il coordinamento tra 12 unità interforze (carabinieri e poliziotti) di investigatori che operavano dislocati in tutta la Sicilia<sup>10</sup>. L'obiettivo non era solo quello di condurre indagini destinate a dar vita a processi penali (che pure furono promossi già alle prime battute contro le cosche di Vita e Salemi in provincia di Trapani e subito dopo contro quelle attive nella zona di Cattolica Eraclea e paesi limitrofi), ma anche di tenere sotto controllo i tentativi di riorganizzazione mafiosa in modo tempestivo, anche tenuto conto dell'efficacissimo strumento del confino per gli individui più pericolosi.

<sup>6</sup> Le citazioni sono tratte da SCALIA (2008), p. 102 ss.

<sup>7</sup> Cass. Sez. I, 14 dicembre 1929, Giambeluca, in *Giur. it.*, 1930, II, p. 226 ss.

<sup>8</sup> *Relazione statistica*, cit.

<sup>9</sup> Cfr. ad es. PUGLIA (1930a).

<sup>10</sup> Cfr. COCO (2017), p. 91 ss.

### 3. Il rapporto Gueli e il maxi-processo alla mafia dell'agro palermitano: l'associazione per delinquere del codice Rocco tra proto-pentiti e cultura penalistica diffusa.

Ed è grazie all'attività del Regio Ispettorato di p.s. guidato da Giuseppe Gueli che si arrivò, nel 1938, al *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di associazione a delinquere e altri reati scoperti nell'Agro palermitano*,<sup>11</sup> sulla scorta della quale fu poi avviato il relativo maxi-processo di fronte all'autorità giudiziaria.

Nelle prime pagine del rapporto si coglie bene lo spirito degli investigatori alle prese con un fenomeno che si mostrava ai loro occhi tutt'altro che sconfitto: «Nonostante tutte le ondate di provvedimenti di polizia e giudiziari più o meno energiche ed a proporzioni più o meno vaste, che si sono susseguite, l'organizzazione criminosa, conosciuta da secoli in Sicilia ed altrove sotto il nome generico di mafia, ha sempre resistito a tutti i colpi e non hai mai cessato di esistere [...] Ed, infatti, durante la lotta a fondo degli anni decorsi e principalmente dal 1924 al 1927 fu sfrondata, potata, quasi intaccata al tronco, ma la base e le radici rimasero intatte, perché costituite dai cosiddetti stati maggiori, ormai notoriamente composti da professionisti, titolati e da individui, in genere, di elevata classe sociale»<sup>12</sup>.

L'aspetto forse più importante è che per la prima volta vengono raccolte dagli stessi sospettati numerose confessioni circa l'esistenza dell'organizzazione criminale, dal rituale di affiliazione alla suddivisione in famiglie e alle gerarchie interne. Non a caso gli estensori del verbale ricorrono a un rilievo che molti anni più tardi avrà largo successo: «il pentimento, il proposito, diciamo così, di darsi a vita onesta dopo la vita avventurosa e di connivenza delittuosa [...] non poteva e non doveva evidentemente lasciare tranquilli tutti i "fratelli" ed il capo della "famiglia" di mafia». Dunque, si badi bene, non si riserva più a loro lo stigma di «*sbirru e casciuttuni*», ma lo *status* eticamente impregnato di "pentiti". Una novità assoluta, tanto da far dire agli storici che ci si trova di fronte a dei "proto-pentiti" rispetto al modello, poi debuttato cinquant'anni più tardi, di Buscetta e degli altri mafiosi che rivelarono "dal di dentro" a Falcone e al pool antimafia l'intera struttura di "Cosa nostra"<sup>13</sup>.

Vero è che poi in giudizio tali dichiarazioni verranno per lo più ritrattate, ma in ogni caso si tratta di un riscontro formidabile della sopravvivenza delle cosche alla prima repressione fascista, o quantomeno della loro riorganizzazione. In particolare, sul piano strettamente giudiziario, del tutto inediti risultavano per il tempo i confronti tra i sospettati realizzati dagli investigatori, ciò che contribuirà in modo decisivo a conferire loro valore probatorio nonostante la raffica di smentite in giudizio da parte degli stessi propalanti.

Tra i numerosi confronti colpisce quello tra Salvatore Cracolici, detto "Funciazza", capo famiglia della borgata di Tommaso Natale che aveva iniziato a collaborare con gli investigatori, e Vito Graziano, «elemento pericoloso ed astuto più di una vecchia volpe» che fino a quel momento era sfuggito a qualsiasi accusa di mafia, pure ai tempi di Mori. Al primo incontro, quest'ultimo, sebbene non rifiutò l'abbraccio e il bacio offertogli dal Cracolici, contesta il proprio coinvolgimento in attività mafiose e anzi «con contegno cinico e parole sottintese, tacciava da infame e da sbirro il suo accusatore». Qualche tempo dopo, però, egli – sorprendendo gli stessi carabinieri – chiede di essere nuovamente interrogato in quanto rimasto molto scosso dal confronto subito e dalle parole in quell'occasione pronunziate dal Cracolici: «Vossia parla, perché ho dichiarato il fatto della *punciuta*. Si ricordi che vossia e don Pippino Alagna eravate presenti». Sicché, il Graziano, pur narrando i fatti «a modo suo», ammise di «far parte tuttora dell'organizzazione mafiosa», precisando di esservi entrato nel 1894 e descrivendo con ancora maggiore precisione degli altri la formula del giuramento prestato tenendo in mano in mano un'immagine sacra appena bruciata: «Giuro di essere fedele ai fratelli e di bruciare per essi se del caso le mie carni come si sta bruciando questo pezzo di carta».

Insomma, al di là delle sorti processuali delle singole chiamate di correo che – come queste ultime – furono verbalizzate durante le indagini, secondo gli investigatori «La prova più luminosa della dipendenza gerarchica, si svela, davvero imponente e incontrovertibile, anche

<sup>11</sup> *Processo verbale di denuncia di 175 individui responsabili di associazione per delinquere ed altri reati connessi scoperta nell'agro palermitano del R. Ispettorato di p.s. per la Sicilia* ora pubblicato in COCO, PATTI (2010).

<sup>12</sup> COCO, PATTI (2010), p. 55.

<sup>13</sup> COCO, PATTI (2010), p. 11.

dall'insieme delle confessioni dei singoli gregari, tenuto conto che essi stessi, a catenella, ci hanno guidato indicandoci, man mano, i vari nomi a noi completamente sconosciuti ed i delitti che in conseguenza di tal nodo, ed attraverso i rispettivi capi, essi sapevano di essere stati perpetrati, sebbene non denunciati dalla parti lese».

Il rapporto descrive minuziosamente i vari raggruppamenti mafiosi, a volte in conflitto violento tra loro e ricostruisce gli organigrammi di ciascuno e i singoli reati commessi (abigeati, furti, minacce e violenze, rapine e omicidi), questi ultimi soltanto elencati nel rapporto principale e dettagliatamente esposti in separati verbali di denuncia.

«Concludendo, abbiamo piena coscienza di aver dimostrato con prove che non ammettono dubbio, scrupolosamente raccolte [...] l'esistenza e l'attività dell'organizzazione [...] il vincolo associativo, soggettivo e criminoso, i rapporti di dipendenza gerarchica in seno all'organizzazione e le relazioni fra gruppi e gruppi e famiglie e famiglie, con la netta divisione dei gregari dell'una e dell'altra fazione di mafia contrastanti per il predominio del campo»<sup>14</sup>.

Un aspetto va subito sottolineato. Il Regio ispettorato individua e tratta distintamente i vari raggruppamenti mafiosi, operando però una bipartizione tra i primi tre, denominati semplicemente con una numerazione progressiva, appunto, fino a 3 (per un complessivo di 61 accusati), e tutti gli altri che invece prendono il nome dalla borgata palermitana di origine: Tommaso Natale, Pallavicino, Cruillas, Bambino, Leoni (per un complessivo di 106 accusati). Questa *summa divisio* corrisponde, più o meno, a una differente genealogia dei sodalizi, i primi sembrano per lo più di recente costituzione anche se ad opera di individui non estranei all'in-veterato contesto mafioso della zona, mentre i secondi risultano frutto della riorganizzazione di formazioni criminali del passato avvenuta nel corso degli anni '30, dopo le retate e i processi dell'epoca Mori. Vedremo da qui a breve che tale differenza peserà non poco nella valutazione da parte dei giudici tesa ad accertare la sussistenza, di volta in volta per ciascun gruppo, degli estremi del reato associativo, soprattutto nel giudizio di Appello su cui ci soffermeremo.

In ogni caso, gli investigatori mostrano di avere piena consapevolezza dell'utilità dell'incriminazione a titolo associativo, anche per la sua funzione unificante al fine di valorizzare probatoriamente elementi che diversamente rimarrebbero poco significativi. Difatti, essi non mancano di rilevare che «anche il reato che, trattato in sé in determinate zone dell'Isola potrebbe sembrare sporadico e del tutto isolato, attraverso l'indagine profonda e completa d'insieme, assume poi la caratteristica della connessione e sorge evidente il rapporto criminoso fra i suoi concorrenti con le altre manifestazioni del genere, che si uniscono come anelli di una lunghissima catena»<sup>15</sup>.

D'altro canto, si spiega ancora nel Rapporto, «il vincolo associativo [...] salta evidente ed indubbio non solo dalla lunga serie di delitti perpetuati [...], ma dagli stessi loro rapporti di vita comune e di propositi maturati e definiti, che sono precisamente ed inequivocabilmente quelli che forniscono la prova inconcussa, nella forma e nella sostanza, del tipico reato di associazione per delinquere; [...] La saldezza di tali nodi delittuosi si forma fra gli associati per inclinazione individuale e si fonde sempre più con la consumazione dei delitti, cementata dal lucro e dalla possibilità di rappresaglie e vendette, su mandato diretto o indiretto, agli ordini dei capi che affermano un principio dominante, con fini precisi ed obiettivi, spesso anche ignorati dagli esecutori, ai quali incombe l'obbligo di aderirvi senza obiezioni»<sup>16</sup>.

### 3.1. (continua) *Al vaglio dei giudici le «fisiche sociali» delle associazioni criminali.*

Fin qui, in estrema sintesi, l'impostazione degli investigatori sul piano dell'inquadramento generale delle condotte contestate.

Nei successivi passaggi processuali si assistette a un progressivo e deciso ridimensionamento delle accuse, a partire dalla decisione di rinvio a giudizio del 1941 che condusse al banco degli imputati solo 96 sospetti mafiosi e alla sentenza di primo grado che ne condannò 53. Riservandoci di ritornare più approfonditamente su questi provvedimenti in un prossimo lavoro, al momento ci limitiamo a rivolgere l'attenzione soprattutto alla motivazione della

<sup>14</sup> Coco, PATTI (2010), p. 200.

<sup>15</sup> Coco, PATTI (2010), p. 72.

<sup>16</sup> Coco, PATTI (2010), pp. 72-73.

sentenza di appello che in gran parte confermò le scelte dei giudici inferiori, ma con un argomentare che risulta a tratti e per quanto qui interessa assai più intellegibile.

Sul punto generale dei presupposti di applicabilità del reato associativo tra diritto e prova, sembrerebbe che i giudici di primo grado non abbiano tenuto in gran conto – o quantomeno non ne abbiano esplicitato in motivazione la rilevanza – le rivelazioni degli accusati sull'organizzazione interna dei sodalizi di appartenenza. L'organo giudicante, piuttosto, fa leva sull'accertamento dei singoli reati (prevalentemente furti di bestiame e ricettazioni) commessi in concorso e ripetutamente tra gli imputati quale indice dell'esistenza di un programma criminoso riconducibile all'esistenza di un'associazione per delinquere punibile. Più incline a cogliere le caratteristiche specifiche dell'organizzazione criminale per dimostrare la configurabilità del delitto di associazione per delinquere è invece la Corte di Appello. Con sentenza resa in nome di Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, Principe di Savoia e Luogotenente generale del Regno, nel ricostruire il processo di riorganizzazione delle "famiglie", infatti, i giudici del secondo grado colgono l'esistenza di un nucleo di persone che «aveva l'impronta e i caratteri delle classiche associazioni di mafia, a cominciare dalla funzione del giuramento che gli indiziati prestavano mentre bruciava nelle loro mani un'immagine sacra o una carta sulla quale si era fatta stillare qualche goccia di sangue, all'obbligo di assistersi scambievolmente, di eseguire ciecamente gli ordini che i capi avessero creduto di dare nell'interesse del sodalizio, e di mantenere il segreto sulle operazioni della società, pena la vita»<sup>17</sup>.

Per di più, nel cogliere tali aspetti<sup>18</sup>, il collegio non manca di segnalare la differenza con gli altri gruppi tratti in giudizio, la cui formazione non presentava «i caratteri specifici della mafia», ma risultava ridotta «alla più semplice espressione di un *concerto generico* a commettere una serie indeterminata di delitti, segnatamente contro la proprietà, che interveniva fra un nucleo piuttosto ristretto di persone, nucleo che andava man mano estendendosi a coloro che, per la migliore attuazione del programma, vi aderivano in tempo successivo»<sup>19</sup>.

Mette conto segnalare un'altra importante convinzione dei giudici palermitani, secondo la quale le dinamiche specifiche degli aggregati di mafia non potevano essere affrontate guardando ai fatti bruti nella loro oggettività fenomenologica, ma richiedevano la necessità di decrittare le peculiari «fisiche sociali» che connotavano i singoli contesti, poiché «ogni territorio ha sempre forme tipiche di saturazione criminosa, che rispondono alle locali condizioni di ambiente». Si correrebbe altrimenti il rischio, soggiungono, di «confondere l'associazione per delinquere col delitto endemico e regionale», poiché «medesimi reati, identiche trame delittuose, reati in serie che avvengono in un territorio non sono perciò un indizio rassicurante di associazione per delinquere»<sup>20</sup>. Sul presupposto di carattere generale per cui «la responsabilità degli autori sorge obiettivamente dal solo fatto di far parte di una società criminosa costituita, indipendentemente dalla consumazione o meno di reati specifici particolari», dunque, i singoli delitti – minuziosamente riscontrati nel processo – assumono il ruolo di «indice dell'esistenza di una associazione», la quale va però ricostruita con accertamenti supplementari, come per esempio le «propalazioni» dei pentiti. E il giuramento rituale – precisa ancora l'organo giudicante – consisteva solo in uno degli indici atti a segnalare il carattere mafioso dell'organizzazione, ché «l'associazione criminosa è motivo d'allarme e di pericolo sociale e però l'associazione del danno concreto». E di fatti, già nella fase istruttoria il R. Ispettorato di p. s. si impegna a esplicitare i tratti caratterizzanti – oggi diremmo il "metodo" – delle consorterie mafiose: «ipocrisia, minaccia velata, promesse di aiuto, asservimenti puerili, raccomandazioni, inframmettenze, insinuazioni in ogni campo dell'attività pubblica, sono le armi più comuni delle quali la mafia si serve per il raggiungimento dei criminosi fini»<sup>21</sup>.

## 3.2. *Il mafioso è un associato per delinquere?*

C'è un'ulteriore ragione per considerare le carte del processo sulla mafia dell'Agro palermitano come qualcosa di più che un ghiotto reperto d'archivio. Esse costituiscono un tassello finora mancante alla ricostruzione dell'esperienza giurisprudenziale di contrasto alle organiz-

<sup>17</sup> Corte di Appello del distretto di Palermo, sez. III, n. 956/45, Adragna e al., ined., conservata presso l'Archivio di Stato di Palermo.

<sup>18</sup> Si badi che nella prevalente prassi giudiziaria dell'epoca «giuramenti e tenebrosi rituali resta[vano] fuori dal dibattimento». Così S. LUPO (2018), p. 49.

<sup>19</sup> App. Palermo, cit.

<sup>20</sup> App. Palermo, cit.

<sup>21</sup> COCO, PATTI (2010), p. 119.



zazioni criminali di tipo mafioso (quantomeno quelle operanti nel capoluogo siciliano). Come si accennava più su, infatti, il processo Adragna fu tra i primi, a pochissimi anni dal varo del Codice Rocco, in cui si fece applicazione della nuova fattispecie di associazione per delinquere con riferimento a consorterie mafiose<sup>22</sup>. Prima di allora, tutti i processi di mafia, ivi compresi quelli che sono seguiti alla repressione Mori, sono stati celebrati sotto la vigenza del Codice Zanardelli, sicché questo ritrovamento costituisce un documento prezioso per tratteggiare con più precisione l'evoluzione morfologica del reato associativo e la sua attitudine a incriminare i sodalizi mafiosi.

Per meglio inquadrare i termini della questione, è a questo punto opportuno soffermarsi brevemente sul modello accolto nella prima codificazione dell'Italia unita, quando il legislatore dovette misurarsi con la variegata fenomenologia criminale di tipo associativo che imperversava nelle diverse regioni del neonato Stato unitario<sup>23</sup>. Di qui la scelta di strutturare il modello di incriminazione attraverso una previsione normativa il più possibile comprensiva, sfrondata da connotazioni tipiche che riproducessero i tratti di una specifica forma di consorteria criminosa, sul modello di reato associativo già accolto nel codice toscano del 1853, ove la definizione di associazione penalmente rilevante si esauriva nell'accordo tra più persone finalizzato al perseguimento di determinate tipologie delittuose<sup>24</sup>.

Non può non rammentarsi che, già prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, imperversava sulle riviste penalistiche, con ampia risonanza nelle aule di tribunale, una polemica aspra avente ad oggetto la possibilità di inquadrare le consorterie mafiose entro il perimetro del reato di associazione per delinquere.

Contro questa ipotesi ricostruttiva si levò la voce di Giuseppe Mario Puglia, che su *La scuola Positiva* pubblicò uno scritto che già nel titolo affermava *Il mafioso non è un associato a delinquere*<sup>25</sup>. Il noto avvocato sosteneva – sulla scorta delle tesi del Pitre<sup>26</sup>, che larga risonanza ebbero sul finire del XIX sec. – che la mafia si caratterizzerebbe per un comune *modus operandi* che si concretizza nella pratica dell'omertà da parte dei suoi adepti, ma le farebbe difetto, in concreto, il sostrato di una vera e propria organizzazione strutturata<sup>27</sup>.

Riproducendo le cadenze di vecchie teorie, egli affermava che uno dei principali tratti distintivi dell'uomo mafioso fosse rappresentato da un individualismo esasperato<sup>28</sup>, di talché «mafioso e associato sono [...] termini che non possono coesistere nello stesso individuo: il primo equivale a fiducia nella forza personale e a disprezzo di quella degli altri; il secondo, al

<sup>22</sup> In quegli stessi anni cfr. Cass. 31 marzo 1939, Maria ed altri, in *Giust. pen.*, II, 1939, p. 90: «Per l'esistenza del delitto di associazione per delinquere basta che sia provata la partecipazione degli imputati alla mafia locale e alle riunioni nelle quali sono progettati i vari delitti commessi nella località, senza che sia necessaria la partecipazione e la condanna degli imputati per tali delitti».

<sup>23</sup> In generale, sulle strategie di contrasto alla criminalità mafiosa nello stato liberale cfr. FIORE (1988).

<sup>24</sup> L'art. 248 del Codice Zanardelli, era così formulato:

«Quando cinque o più persone si associano per commettere delitti contro l'amministrazione della giustizia, o la fede pubblica, o l'incolumità pubblica, o il buon costume e l'ordine delle famiglie, o contro la persona o la proprietà, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'associazione, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se gli associati scorrono le campagne o le pubbliche vie, e se due o più di essi portino armi o le tengano in luogo di deposito, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Se vi siano promotori o capi dell'associazione, la pena per essi è della reclusione da tre a otto anni, nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, e da cinque a dodici anni, nel caso indicato nel precedente capoverso.

Alle pene stabilite nel presente articolo è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza».

<sup>25</sup> PUGLIA (1930b), p. 452 ss. La questione dell'applicabilità dell'associazione a delinquere ai mafiosi era da tempo terreno di scontro nell'agone forense. Si vedano inoltre i richiami di LUPO (2010), p. 43, alle arringhe difensive del c.d. *Processo Amoroso più 374* del 1883 in cui non si esita a definire l'accusa di associazione «un quid misterioso», «una coda posticcia» (p. 43).

<sup>26</sup> PITRÈ (1889), p. 292. Secondo il celebre antropologo la mafia «non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti [...] il mafioso non è un ladro, non è un malandrino», è invece «semplicemente un uomo coraggioso e valente, che non porta la mosca sul naso, nel qual senso l'esser mafioso è necessario, anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della propria forza individuale, donde la insofferenza della superiorità e, peggio ancora, della prepotenza altrui». Osserva LUPO (2010), p. 43: «Si potrebbe fare una storia dell'utilizzazione, da parte degli avvocati difensori nei processi di mafia, della formulazione di Pitre del 1882, già allora arcaizzante e volutamente mistificatrice, sulla mafia che «non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti» (v. inoltre LUPO (2018), p. 146).

<sup>27</sup> Per paradossale che possa sembrare, a simili conclusioni, sul versante opposto, giungeva anche Cesare Mori, il famigerato «prefetto di ferro», il quale nel 1923 disse che la mafia non era «una associazione o una setta organizzata, ma un'attitudine morbosa specifica di determinati elementi, e tali da isolarli come entro una specie di casta». Sicché, «fare coincidere il concetto di mafia [...] con quello di associazione a delinquere potrebbe determinare dei gravissimi errori giudiziari, sottoponendo ad una sanzione penale, in certi casi molto gravi, persone che non dovrebbero essere punite per il reato di associazione» (citazione tratta da C. DUGGAN (2007), p. 238).

<sup>28</sup> Reagendo all'assenza di una presenza statale e «poiché i governi non intervenivano, si perdeva ogni senso di fiducia nella legge, anzi la si disprezzava ritenendola causa e complice di tutte le discordie, e venne fuori la valorizzazione dell'individuo. [...] E nel sangue di taluni siciliani cominciò a germogliare la religione del proprio «io» e il disprezzo dell'aiuto della legge e di chicchessia. Una esagerata fiducia nelle istintive forze di difesa e di offesa; una autoesaltazione esagerata». PUGLIA (1930b), p. 453. La stessa chiave interpretativa si rintraccia nell'opera di DE BELLA (1933), p. 61.

contrario, consiste nella sfiducia delle proprie forze e nella valorizzazione della forza associativa»<sup>29</sup>.

Animato anche da preoccupazioni garantistiche<sup>30</sup> e convinto assertore dell'idea per la quale «la delinquenza siciliana si combatta specialmente sviluppando un vasto programma educativo e civilizzatore», dunque, Puglia avversa l'applicazione della fattispecie di associazione a delinquere ai mafiosi, ritenendo piuttosto che «la magistratura de[bba] appartarsi per cedere il passo alla politica», la quale sarebbe libera di perseguire i suoi obiettivi seguendo la «via che più le aggrada, non essendo obbligata ad osservare le rigide regole di sacerdoti di Temi»<sup>31</sup>.

Queste tesi furono contrastate soprattutto sul versante magistratuale, attraverso gli interventi più su accennati che apparvero sulle riviste giuridiche degli anni '30 a firma degli autorevoli magistrati Ferdinando Umberto Di Blasi e Giuseppe Guido Loschiavo. Si tratta di prese di posizione parecchio significative, non solo per le loro refluenze nel concreto modo di concepire le strategie giudiziarie di contrasto alle mafie, ma anche perché esemplificative di come il tema sia «da sempre un terreno di scontro nel quale la stessa applicazione giudiziale delle norme incriminatrici finisce – in misura ben maggiore che in altri casi – col soggiacere a forti condizionamenti politico-ideologici e socio-culturali»<sup>32</sup>. È, infatti, lecito supporre che una spinta non piccola al superamento delle remore relative all'applicazione della fattispecie associativa ai mafiosi è derivata da argomenti non giuridici, ma connotati politicamente, che – più o meno esplicitamente – hanno finito col condizionare l'emersione delle soluzioni interpretative più congeniali ad assecondare l'impegno del regime a combattere le organizzazioni mafiose.

Di Blasi, pur concludendo per l'applicabilità dell'articolo 248 del Codice Zanardelli alle consorterie mafiose, mostra una certa fascinazione per la lettura antropologica del mafioso propugnata da Puglia. Egli scrive infatti che «camorra e, più ancora, la mafia rappresentano stati psicologici tendenti al più sconfinato individualismo, alla negazione dell'autorità dei pubblici poteri, alla disfrenata sete dell'arricchimento mediante la prevalenza di un benessere inconfacente, sopra e contro ogni altrui interesse». Sicché, «camorra e mafia indicano uno stato d'animo che in determinati ambienti andava diffondendosi sempre più quanto maggiore era lo spostamento del principio di autorità dallo Stato verso i singoli»<sup>33</sup>. Pertanto, più che come nuclei associativi, camorra e mafia sarebbero state da considerare «solo [come] sfondo psicologico» su cui poi andavano ad aggiungersi «gruppi di elementi che si accomunavano secondo gli interessi delittuosi particolari; e soltanto le intese così formantisi, le unioni di consensi, le promesse di cooperazione, di assistenza per svolgere una determinata attività criminosa costituiscono quella realtà che è l'associazione a delinquere»<sup>34</sup>. Sicché, a ben vedere, l'autore non sembra disposto ad ammettere che la mafia possa, di per sé stessa, essere considerata un'associazione per delinquere. Egli, infatti, si impegna a ridimensionare l'opinione del procuratore generale di Palermo Luigi Giampietro che, nella relazione dei lavori compiuti nel distretto della corte d'appello nell'anno 1927, nettamente affermava: «la società dei mafiosi, attiva, operante, è per se stessa un'associazione a delinquere»<sup>35</sup>. Una presa di posizione che il Di Blasi si impegna a sfumare: «l'insigne magistrato non disse, adunque, che la mafia è un'associazione a delinquere, ma la *società* dei mafiosi; ed aggiunse ancora: «la *società* dei mafiosi attiva, operante»»<sup>36</sup>.

Senonché, la chiosa sconfinava nella manipolazione del pensiero del Procuratore Giampie-

<sup>29</sup> PUGLIA (1930b). Lo stesso rito di affiliazione non costituirebbe, in quest'ottica, evidenza di una formazione associata, ma andrebbe letto come una generica manifestazione di cameratismo o fratellanza fra simili, una «simpatia bio-psicologica» da non confondersi col *vinculum scelerum*: «l'avvocato preferirà chiacchierare col magistrato, il filosofo, non trovando un suo collega, si adatterà a conversare con il letterato; il *viveur* andrà a rifugiarsi in un crocchio di belle signore. Altrettanto avviene con i mafiosi».

<sup>30</sup> Che tuttavia non si estendevano fino al biasimo di misure di polizia liberticide come il confino, considerato anzi una valida alternativa allo strumento giudiziario.

<sup>31</sup> PUGLIA (1930b).

<sup>32</sup> FIANDACA (1991), p. 52.

<sup>33</sup> DI BLASI (1930), p. 225 ss. Di Blasi, senza far velo sulle proprie simpatie per il regime, scrive che la «nuova concezione dello Stato etico» non avrebbe tollerato «la sopravvivenza di associazioni determinate da interessi particolaristici, né la persistenza di gerarchie occulte che, per quanto non avessero finalità delittuose, apparivano incompatibili con la sovranità dello Stato». Andava considerata «superata, quindi, ogni discussione sul contenuto sociologico del fenomeno della camorra e della mafia, ed esso ha ormai il carattere di un problema di criminalità» (nt. 10).

<sup>34</sup> DI BLASI (1930), p. 228.

<sup>35</sup> GIAMPIETRO (1928), 5, richiamata da DI BLASI (1930), nt. 11.

<sup>36</sup> DI BLASI (1930), p. 228. Ciò che andrebbe provato è, nella prospettazione del Di Blasi, il «fatto associativo», cioè l'unione di cinque o più persone con la volontà di commettere i reati indicati nell'art. 248 del Codice Zanardelli, senza che ciò escluda che la prova della preesistenza del sodalizio criminoso possa poi essere ricavata, se occorresse, dalle singole manifestazioni delittuose specifiche» (esplicito il richiamo a MANZINI (1926), p. 650).

tro, che nell'imbastire i maxiprocessi scaturiti dalla repressione Mori, sposò apertamente la linea di considerare gli aggregati di mafia punibili attraverso la fattispecie associativa, precisando – proprio qualche riga dopo il passo citato con tanta acribia da Di Blasi – che «il solo fatto di appartenervi è prova della responsabilità penale di quelli che ne fanno parte»<sup>37</sup>. Punto di vista, questo, reso successivamente ancor più esplicito in un intervento riportato da Giuseppe Guido Loschiavo, magistrato di punta di quello che è stato definito un «pool ante litteram»<sup>38</sup> guidato dal procuratore generale Giampietro: «mafioso vale quanto dire delinquente ed essendo la mafia non un sentimento di esagerata supervalutazione dell'individuo ma un aggregato attivo ed operante di mafiosi, la mafia si identifica con la giuridica espressione di associazione per delinquere»<sup>39</sup>. Un brano, questo, che assume qui particolare importanza perché sembra quasi essere poi stato riproposto dall'ispettore Gueli nel *Verbale* già richiamato in precedenza. In esso si afferma, infatti «già indubbiamente accertato» che la mafia «non è un semplice stato d'animo o un abito mentale, ma diffonde l'uno e l'altro da una base di piena organizzazione, suddivisa in cosiddette “famiglie” e in “diecine” con “capi o rappresentanti” regolarmente eletti e con i “fratelli” sottoposti ad un giuramento di indiscussa fedeltà e di segretezza, prestato sul proprio sangue fuoruscito da un dito punto da uno spillo ed in forma solenne, riprendeva la sua via di agire crimosamente, e di tentare ancora una volta l'inquinamento di ogni branca dell'attività pubblica ed economica della regione»<sup>40</sup>.

Su questa stessa linea interpretativa si colloca il già richiamato pensiero di Giuseppe Guido Loschiavo, fra l'altro autore della voce *Mafia* nel *Nuovo digesto italiano*<sup>41</sup>. Gli scritti del magistrato evidenziano come – ferme restando innegabili difficoltà probatorie<sup>42</sup> – per l'integrazione del reato ciò che conta è il carattere mafioso dell'aggregato sociale<sup>43</sup>, poiché «non si può far parte del “consesso della mafia” senza che non si sia scienti e coscienti di tutto il programma solito a svolgersi dalla mafia contro la società civile»<sup>44</sup>.

Rinviando a un prossimo scritto l'approfondimento del tema, possiamo già qui osservare che la diversità di opinioni fra i magistrati impegnati sul fronte antimafia non è espressione di un mero confronto fra azzecagarbugli. Piuttosto, si intravedono in filigrana i presupposti argomentativi di una scelta interpretativa politicamente orientata, volta a separare i destini tra il braccio armato e violento della mafia e quello dell'alta mafia, ove più che l'organizzazione criminale in quanto tale appariva determinante, secondo la celebre espressione suggerita ai primi del '900 da Gaetano Mosca, lo «spirito di mafia»<sup>45</sup>.

Volgendo lo sguardo alla concreta prassi giurisprudenziale dell'epoca – al di là delle differenze esplicitate dai magistrati negli scritti sulle riviste giuridiche – possiamo dire che i termini dello scontro di idee appena riportato assunsero contorni più sfumati e, piuttosto, l'adozione dell'uno o dell'altro paradigma interpretativo finì col rivestire un ruolo meno determinante di quanto si potrebbe supporre a prima vista, o comunque svolse una funzione, per dir così, servente rispetto alla decisione da prendere nel caso concreto. Già nella giurisprudenza di fine Ottocento ci si imbatte in pronunzie che, pur richiamandosi a quella parte della letteratura socio-criminologica del tempo che non riconosceva nella mafia una entità necessariamente organizzata in forma associata, nondimeno non incontravano per questo grandi difficoltà nell'applicare il reato di cui all'art. 248 del codice Zanardelli in contesti ritenuti ad alta densità mafiosa<sup>46</sup>.

Quando poi si trattò di individuare la formula con cui tipizzare la fattispecie associativa nel nuovo codice, il legislatore del 1930 scelse di assecondare le traiettorie politico-criminali e tecnico-dogmatiche tracciate in precedenza, limitandosi ad alleggerire la disposizione da quegli elementi che ne caratterizzavano la struttura sia sul piano oggettivo sia sul piano soggettivo<sup>47</sup>.

<sup>37</sup> GIAMPIETRO (1928).

<sup>38</sup> GRASSO (2017), p. 331 ss.

<sup>39</sup> Riportato da LOSCHIAVO (1962), p. 123.

<sup>40</sup> Cfr. COCO, PATTI (2010), p. 63.

<sup>41</sup> LO SCHIAVO (1938), p. 1103.

<sup>42</sup> «nella persecuzione dei “mafiosi”, per la natura speciale del reato di associazione per delinquere, deve prevalere la prova indiretta dell'intesa degli associati, inquantoché la prova diretta si appalesa impossibile o quasi, dato il metodo occulto prevalente della organizzazione e i criteri di omertà che ispirano tutte le estrinsecazioni»: LO SCHIAVO (1938), p. 1105.

<sup>43</sup> LO SCHIAVO (1962), p. 140 ss.

<sup>44</sup> LO SCHIAVO (1962), p. 149.

<sup>45</sup> MOSCA (1900).

<sup>46</sup> Cfr. VISCONTI (2004), p. 67 ss., cui si rinvia per i richiami alla giurisprudenza.

<sup>47</sup> Con ciò raccogliendo anche le risalenti sollecitazioni di quegli osservatori che ritenevano opportuno, per una più efficace azione di contrasto alla mafia, «abbattere quella *vecchia muraglia della Cina*, la quale consiste nel principio invalso nel nostro diritto penale, di considerare come

Cionondimeno, il confronto fra i fautori della criminalizzazione dei mafiosi attraverso lo strumento della fattispecie associativa e coloro che, invece, osteggiavano tale soluzione si è poi riprodotto anche dopo il 1930 e in epoca repubblicana, sotto la vigenza del nuovo codice<sup>48</sup>.

Se il Manzini seguitava a sostenere che formazioni sociali come mafia e camorra sono certamente associazioni a delinquere<sup>49</sup>, prese campo la tesi – patrocinata ad esempio dall'Antolisei – che argomentava nel senso di escludere che la mera esistenza di aggregazioni mafiose potesse giustificare l'applicazione dell'art. 416 c.p., poiché tale delitto implica che «tra le finalità dell'associazione vi sia quella di realizzare determinate fattispecie criminose» e non è detto che gli aggregati mafiosi siano diretti a questi scopi<sup>50</sup>. Benché figlia di una visione liberale, l'asserzione risentiva anche di una non piena conoscenza del fenomeno mafioso, considerato un problema sociale deprecabile, essenzialmente legato ad alcuni specifici contesti territoriali, ma non necessariamente criminale, in cui le condotte delittuose potevano rivelarsi manifestazioni sporadiche e, in fin dei conti, eventuali. Si tratta di tesi che – nonostante alcune voci dissonanti<sup>51</sup> – hanno alimentato un approccio di tipo essenzialmente culturalista che ha contribuito non poco alla stasi dell'azione giurisdizionale di contrasto alla mafia<sup>52</sup>. Resta infatti un dato: nel secondo dopoguerra gli esperimenti giudiziari di colpire la criminalità di stampo mafioso attraverso l'art. 416 c.p. si sono rivelati fallimentari<sup>53</sup>, mentre, a partire dalla metà degli anni '60, la linea prescelta dal legislatore per contrastare l'intensificarsi dell'attività criminosa delle organizzazioni mafiose è stata quella di puntare sulle misure di prevenzione<sup>54</sup>.

## 4. Il delitto di associazione di tipo mafioso: un vero spartiacque? Conclusioni provvisorie e spunti per proseguire la ricerca.

È il momento di tirare le somme. Beninteso si tratta di conclusioni provvisorie che, lungi dal chiudere la discussione, suggeriscono ulteriori approfondimenti e linee di ricerca. Non sembra dunque eccentrica la scelta di cominciare da qui, e cioè dai vuoti che il lavoro fin qui svolto ha fatto emergere e che andrebbero colmati.

Per quanto riguarda l'approccio giudiziario al tema del reato associativo quale strumento privilegiato per l'incriminazione dei fenomeni mafiosi, andrebbero indagate più a fondo le capacità prestazionali della fattispecie, non soltanto nelle diverse fasi della repressione fascista in Sicilia, ma anche in altre aree territoriali, quali in particolare la Campania e la Calabria.

Nondimeno, sarebbe ancora opportuno riesaminare la sporadica giurisprudenza formatasi nel periodo repubblicano fino all'introduzione, nel 1982, dell'art. 416 *bis* c.p., per comprendere meglio gli eventuali nessi fra morfologia della fattispecie associativa e quantità e qualità dei risultati processuali.

Infine, ma non per ultimo, un percorso vale la pena battere: ricostruire la carriera criminale di alcuni personaggi le cui vicende attraversano la vita giudiziaria e politica di specifici contesti territoriali, visto che compulsando le fonti emergono personalità di elevato spessore che risultano a vario titolo impegnate in processi di mafia nel passaggio dallo stato liberale al regime fascista e che ricoprono cariche di primo piano a livello nazionale e locale. Pensiamo ad esempio alla enigmatica figura dell'onorevole e avvocato palermitano Rocco Balsano<sup>55</sup>, che sembra incarnare il prototipo dell'uomo politico «con un piede nella *maffia* e un piede nello stato»<sup>56</sup>: in altre parole la storica essenza della mafia.

Detto questo, la nostra ipotesi, anticipata all'inizio di questo iniziale lavoro, parrebbe suffragata da riscontri significativi anche se – come già detto – non esaustivi.

associazione quella composta da almeno cinque persone» (A. CUTRERA (1900), p. 131. Sul punto v. anche SCALIA (2008), p. 99.

<sup>48</sup> Cfr. in proposito TURONE, BASILE (2024), p. 4 ss.; INSOLERA, GUERINI (2022); SPAGNOLO (1997); INSOLERA (1983), p. 65.

<sup>49</sup> MANZINI (1983), p. 199.

<sup>50</sup> ANTOLISEI (1966), p. 630.

<sup>51</sup> Cfr. FALCONE, TURONE (1983), p. 1039 ss.; FIANDACA (1983), p. 265 ss.; DI LELLO FINUOLI (1984), p. 245 ss.

<sup>52</sup> A proposito del ruolo assegnato all'art. 416 c.p. nel contrasto alla mafia segnalava il peso di «condizionamenti socio-culturali gravanti sull'interpretazione giudiziale» FIANDACA (1983).

<sup>53</sup> Cfr. Assise Vibo Valentia, 2 settembre 1957, in *La Calabria giudiziaria*, 67; Assise Lecce, 23 luglio 1968, Bartolomeo, in *Foro it.*, 1969, II, p. 394 ss.; Cass., sez. I, 16 dicembre 1971, Di Maio, in *Cass. Pen. – Mass. Ann.*, 1973, 204; Cass., Sez. I, 24 gennaio 1977, Condelli, *ivi*, 1977, 1094.

<sup>54</sup> Con l'approvazione della legge 31 maggio 1965, n. 571.

<sup>55</sup> Di cui – in sede storiografica – è stato di recente tratteggiato il profilo da GRASSO (2017).

<sup>56</sup> Prendiamo in prestito l'icastica immagine di Corte di Assise di Reggio Calabria, 4 febbraio 1932, inedita, citata in C. VISCONTI (2004), p. 63.

In breve, occorre prendere atto, innanzitutto, che la “nuova” associazione per delinquere varata dal Codice Rocco nel 1930 non sembra avere alterato – in meglio o in peggio – la capacità di risposta dell’autorità giudiziaria al fenomeno mafioso. Semmai, essa ha assecondato le diverse strategie d’indagine e probatorie degli organi requirenti, strategie in linea di principio avallate anche dalla magistratura giudicante.

In altre parole, i fattori più rilevanti per il buon esito dell’azione giudiziaria contro la mafia non sembrano tanto dipendere dalla morfologia tipica del reato associativo, quanto piuttosto dall’organizzazione della struttura inquirente e dalla presenza di elementi ulteriori sul piano probatorio – come ad es. le rivelazioni di pentiti – atte a rivelare il “fatto associativo”.

In primo luogo, non va certamente trascurato il dato innovativo rappresentato dalla costituzione del Regio Ispettorato di p.s., che presenta una composizione che oggi definiremmo “interforze” (in fondo non dissimile dall’attuale Dia) e, soprattutto una direzione unitaria rispetto ai nuclei investigativi disseminati nel territorio, dotati quindi di una visione ampia e trasversale che consentiva di leggere nel loro insieme i differenti episodi criminali come manifestazione delle organizzazioni mafiose<sup>57</sup>.

In secondo luogo, pari importanza rivestono le chiamate di correttezza di alcuni capi e gregari delle associazioni mafiose dell’Agro palermitano disposti collaborare con gli investigatori. Vero è che, come già segnalato, tali dichiarazioni furono in gran parte ritratte nel corso del giudizio. È tuttavia indubbio che esse hanno tinteggiato l’affresco non solo delittuoso, ma anche socio-criminale dei contesti interni ed esterni in cui i sodalizi operavano.

Né va sottovalutato il ragionamento su riportato dei giudici di appello che sembrano tenere in conto per l’integrazione stessa della fattispecie associativa – e dunque non solo a fini probatori – la differenza tra i gruppi mafiosi tratti a giudizio privi di una precisa genealogia mafiosa e quelli invece ben sedimentati nelle borgate palermitane e già noti alle autorità. Basti pensare, da questo punto di vista al rilievo conferito dai giudici al rituale di affiliazione formale della *punciuta* quale elemento ora di riscontro ora fondativo della responsabilità penale individuale per il reato di cui al 416 c.p.

A uno sguardo diacronico, possiamo a questo punto rilevare che fino al periodo repubblicano né con la fattispecie associativa del codice Zanardelli, né con quella del codice Rocco, il modello di reato associativo “puro”, ossia privo di precisi riferimenti criminologici e tipizzato sulla base di asettiche condotte organizzative con programma criminoso generico, ha frapposto seri ostacoli alla criminalizzazione dei gruppi mafiosi quali entità collettive. Sicché è lecito dubitare che la più volte riscontrata inefficienza repressiva, accompagnata da clamorosi insuccessi giudiziari dal dopoguerra fino ai primi anni ’80, sia dovuta a carenze normative consistenti nella mancata tipizzazione del crimine associato di tipo mafioso. Non è, del resto, questa una considerazione nuova. Già all’indomani dell’introduzione dell’art. 416 *bis* c.p., nel commentare il nuovo dispositivo normativo, dalle stesse fila del pool antimafia veniva osservato come «molti insuccessi nel campo giudiziario siano dovuti a uno scarso bagaglio culturale affiorante da alcune sentenze in processi di mafia»<sup>58</sup>. Ancora a metà degli anni ’60, infatti, nei documenti giudiziari si avvertiva l’esigenza di precisare che «la mafia non è un concetto astratto, non è uno stato d’animo, né un termine letterario, ma è essenzialmente criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata attraverso società o aggregati o gruppi o, meglio ancora, cosche [...] mafiose»<sup>59</sup>.

Dunque, non possiamo non ri-problematizzare la questione delle vere ragioni che portarono a introdurre il 416 *bis* c.p. nel 1982, nonché le vere ragioni che hanno determinato il successo del reato di associazione di tipo mafioso nei quarant’anni successivi alla sua introduzione<sup>60</sup>.

Un successo nient’affatto scontato se si pensa che, sul piano probatorio, la nuova fattispecie ha imposto all’accusa il defatigante onere di dimostrare, oltre ai consueti requisiti dell’organizzazione del programma delittuoso, anche un’attività esterna del sodalizio empiricamente

<sup>57</sup>Più diffusamente, cfr. V. Coco, *Polizie speciali. Dal fascismo alla Repubblica*, Roma-Bari, 2017.

<sup>58</sup>G. DI LELLO FINUOLI, *Associazione di tipo mafioso*, cit., p. 289. Ancor prima cfr. G. FIANDACA, *Commento*, cit., nonché ID., *Le associazioni per delinquere qualificate*, in AA.VV., *I reati associativi*, Milano, 1998, p. 47, dove si ribadisce che la «lamentata inidoneità dell’art. 416 c.p. a reprimere le realtà associative di mafia» si è rivelata essere «più frutto di vecchi pregiudizi interpretativi riemergenti dalla tradizione penalistica tardo-ottocentesca, che non il risultato di effettive carenze della struttura normativa astratta della fattispecie incriminatrice».

<sup>59</sup>Sentenza di rinvio a giudizio, 23 giugno 1964, emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Palermo Cesare Terranova nel proc. La Barbera e altri, cit. in Coco (2010), p. 43.

<sup>60</sup>Sono i temi problematici su cui insiste da tempo FIANDACA (2020), p. 23, ponendosi l’interrogativo «in che misura le strategie legislative e giudiziarie di contrasto risentono di fattori storici o politici contingenti, e in quale misura a loro volta condizionano l’evoluzione dei fenomeni sociali o degli accadimenti politici?» Fiandaca (2024).

riscontrata, ossia l'avvalimento «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva»<sup>61</sup>.

Quindi, in sintesi, sembra trovare ulteriore conforto l'ipotesi che abbiamo inizialmente avanzato, e cioè che le ragioni di questo successo stanno prevalentemente fuori dalla struttura della fattispecie associativa e vanno ricercate altrove, verosimilmente in una maggiore consapevolezza culturale, in una rinnovata professionalità e capacità investigativa delle autorità requirenti (*id est* il “metodo Falcone”<sup>62</sup>), ma anche, più in generale, nei complessi e progressivi mutamenti che in quegli anni hanno investito la società, le classi dirigenti e i rapporti di forza all'interno delle istituzioni<sup>63</sup>.

Beninteso, lungi da noi ridimensionare la portata storica dell'introduzione del 416 *bis* c.p. nel nostro ordinamento – oggi per varie ragioni irrinunciabile –, e il ruolo centrale svolto dalla fattispecie nelle strategie preventive e repressive di contrasto alle mafie degli ultimi quarant'anni. Si tratta, invece di mettere a fuoco meglio, dal punto di vista storico e giuridico-penale, i nessi tra diritto, politica e storia, anche come monito per un futuro legislatore che intendesse mettere mano a una riforma dell'associazione di tipo mafioso, magari sedotto dalle sirene di chi invoca una maggiore aderenza ai “tempi che cambiano” o reclama una migliore determinatezza del tipo criminoso (paradossalmente rivendicata tanto in chiave garantistica quanto nell'ottica sia di una più estesa applicazione del reato).

In conclusione (provvisoria, *ça va sans dire*), noi riteniamo che il delitto di associazione di tipo mafioso abbia rappresentato sì uno spartiacque quando fu introdotto nel 1982, ma non tanto sul piano strettamente giuridico penale bensì grazie alla sua funzione *simbolica*, ossia di cruciale manifesto politico-criminale indirizzato all'intero sistema di *law enforcement*<sup>64</sup> e di messaggio etico-culturale rivolto alla società intera, che ha accompagnato, reso stabile e duratura la svolta repressiva nella lotta alla criminalità mafiosa.

A questo punto non sembri fuori luogo riportare il pensiero di Giovanni Falcone – spesso più citato che compreso –, che rifuggendo da ogni forma di riduzionismo e semplificazione nel trattare la questione osservava che la mafia non è il «frutto abnorme del solo sottosviluppo economico, ma prodotto delle distorsioni dello sviluppo stesso. A volte articolazione del potere, a volte antitesi dello Stato dominatore. E, comunque, sempre un alibi»<sup>65</sup>.

Ciò per dire che, come tutti i fenomeni complessi, anche quello mafioso non può essere studiato, compreso e combattuto affidandosi solo ad alchimie giuridiche, perché il diritto è soltanto una tessera di un mosaico ben più ricco, dove anche le sfumature diventano decisive per il giurista che non vuole rimanere prigioniero dei testi normativi e quindi avulso dalla realtà.

---

## Bibliografia

- ANTOLISEI Francesco (1966): *Manuale di diritto penale*, P.S., Vol. II, 5 ed. (Milano, Giuffrè)
- BLANDO Antonino (2008), “L'avvocato del diavolo”, *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 63, 53-62.
- BLANDO Antonino (2008), “La normale eccezionalità.: La mafia, il banditismo, il terrorismo e ancora la mafia”, *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 87, 173-202.
- COCO Vittorio (2008): “Dal passato al futuro, uno sguardo dagli anni trenta”, *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 63, 117-134.

<sup>61</sup> Per un quadro di sintesi: MERENDA, VISCONTI (2020), p. 37 ss.

<sup>62</sup> Utilizziamo questa come espressione di sintesi, ma *amplius* rinviamo a FALCONE, TURONE (1983).

<sup>63</sup> Per tutti v. S. LUPO (2018).

<sup>64</sup> Già a metà degli anni '80 DI LELLO FINUOLI (1984), p. 251, era incline a «ritenere, fondatamente, che l'art. 416 c.p., con uno sforzo interpretativo non certo abnorme, poteva ben essere utilizzato per reprimere le associazioni mafiose, anche se non ci si può spingere a sottovalutare l'importanza dell'art. 416 *bis* c.p., non fosse altro che per il maggior “orientamento” probatorio che offre all'interprete». Con la conclusione che se «per assurdo», la complessità della nuova fattispecie avesse messo in evidenza «una maggiore utilizzabilità processuale della “vecchia” fattispecie della associazione per delinquere per statuire la responsabilità di appartenenti a sodalizi mafiosi, pur si sarebbe ottenuto un apprezzabile risultato, posto che nella repressione di organizzazioni criminali il problema non è tanto quello, astratto, della gravità delle pene, quanto quello della loro effettiva applicazione».

<sup>65</sup> FALCONE, PADOVANI (1991), p. 94.

- COCO Vittorio (2010): *La mafia palermitana. Fazioni, risorse, violenza (1943-1993)* (Palermo, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre)
- COCO Vittorio (2017): *Polizie speciali. Dal fascismo alla repubblica* (Roma-Bari, Laterza)
- COCO Vittorio, PATTI Manoela (2010) *Relazioni mafiose. La mafia ai tempi del fascismo* (Roma, XL edizioni)
- CUTRERA Antonino(1900): *La malavita di Palermo. La mafia e i mafiosi* (Palermo, A. Reber)
- DE BELLA Vincenzo (1933): *Il reato di associazione a delinquere* (Torino, Fratelli Bocca Editore)
- DI BLASI Ferdinando Umberto (1930): “Il reato di associazione a delinquere nel codice vigente e nel progetto del nuovo codice penale”, *Giurisprudenza italiana*, II, 225-230.
- DI LELLO FINUOLI Giuseppe (1984): “Associazione di tipo mafioso e problema probatorio”, *Foro italiano*, V, 245- 251
- DUGGAN Christopher J. (2007), c, 1 ed. 1986 (Soveria Mannelli, Rubettino)
- FALCONE Giovanni, PADOVANI Marcelle (1991): *Cose di cosa nostra* (Milano, Rizzoli)
- FALCONE Giovanni, TURONE Giuliano (1983): “Tecniche di indagine in materia di mafia”, *Cassazione penale*, 1038- 1057.
- FIANDACA Giovanni (1983): “Commento all’art. 1 l. 13 settembre 1982, n. 646”, *La legislazione penale*, 259 ss.
- FIANDACA Giovanni (1991), “*Criminalità organizzata e controllo penale*”, in M.C. BASSIOUNI, A.R. LATAGLIATA, A.M. STILE (eds.), *Scritti in onore di Giuliano Vassalli*, Vol. II (Milano, Giuffrè)
- FIANDACA Giovanni (2020): “Giustizia penale e storia. Spunti di riflessione”, *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, n. 97, 23-33.
- FIANDACA Giovanni (2024): *Note cursorie su mafia, storiografia, giustizia penale e circuito mediatico*, in A.BLANDO, V. COCO, M.DI FIGLIA, M.PATTI, C. VERRI (eds.), *Altre modernità. Salvatore Lupo e la storia dell’Italia contemporanea* (Roma, Donzelli), 207-2018.
- FIORE Carlo (1988): “Il controllo della criminalità organizzata nello Stato liberale: Strumenti legislativi e atteggiamenti della cultura giuridica”, *Studi storici*, 421-436.
- GIAMPIETRO Luigi (1928): “La solenne inaugurazione dell’anno giuridico alla Corte di Appello. L’orazione di S. E. Giampietro”, *Giornale di Sicilia*, 13-14 gennaio.
- GIAMPIETRO Luigi (1931): “*Relazione statistica dei lavori compiuti nell’anno giudiziario 1930 nel distretto della Corte di Appello di Palermo letta dal Procurato Generale, Luigi Giampietro, nel 19 gennaio 1931, Anno IX*” (Palermo, G. Fiore & figli)
- GRASSO Claudio (2017): “Un processo di mafia all’ombra del littorio”, *Memoria e ricerca*, 2, 331-350.
- INSOLERA GAETANO (1983): *L’associazione per delinquere* (Padova, Cedam)
- INSOLERA Gaetano, GUERINI Tommaso (2022): *Diritto penale della criminalità organizzata*, 3 ed. (Torino, Giappichelli)
- LOSCHIAVO Calogero Guido (1938): “Mafia”, *Nuovo digesto italiano*, 1103-1105.
- LOSCHIAVO Calogero Guido (1962): *100 anni di mafia* (Roma, Vito Bianco Editore)
- LUPO Salvatore (1986): *L’utopia totalitaria del fascismo*, in M. AYMARD, G. GIARRIZZO (eds.), *La Sicilia, in Storia d’Italia. V. Le regioni da l’Unità a oggi*, (Torino, Einaudi), 371 ss.

- LUPO Salvatore (2010): *Il tenebroso sodalizio*, (Roma, XL edizioni)
- LUPO Salvatore (2018): *La mafia. Centosessant'anni di storia* (Roma, Donzelli)
- MANZINI Vincenzo (1926): *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V (Torino, Utet)
- MANZINI Vincenzo (1983): *Trattato di diritto penale italiano*, vol. V (Torino, Utet)
- MERENDA Ilaria, VISCONTI Costantino (2020): *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art 416 bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in E. MEZZETTI, L. LUPARIA DONATI (eds.), *La legislazione antimafia* (Bologna, Zanichelli), 37-69.
- MOSCA Gaetano (1900): "Che cosa è la mafia", *Il giornale degli economisti*, 20, 236-262, ora ripubblicato in ID. (2002): *Che cos'è la mafia* (Roma-Bari Laterza)
- PATTI Manoela (2008): "Sottoprocesso. Le cosche palermitane", *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, 63, 73-94.
- PATTI Manoela (2014): *La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo* (Roma, XL edizioni)
- PELISSERO Marco (1997): *La politica criminale durante il fascismo*, in L. VIOLANTE (editor), *Storia d'Italia. La criminalità. Annali 12* (Torino, Einaudi)
- PETACCO Arrigo (1975): *Il prefetto di ferro. L'uomo di Mussolini che mise in ginocchio la mafia* (Milano, Mondadori)
- PITRÈ, Giuseppe (1889), *Usi e costumi del popolo siciliano* (Palermo, L. Pedone Lauriel)
- PUGLIA Giuseppe Mario (1930a): "Il carcere preventivo", *La Scuola positiva*.
- PUGLIA Giuseppe Mario (1930b), "Il mafioso non è un associato per delinquere", *La Scuola Positiva*.
- SCALIA Vito (2008): "Identità sociali e conflitti politici nell'area dell'interno, in *Meridiana. Rivista di storia e di scienze sociali*", *Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali*, n. 63, 95-115.
- SCHIRÒ Pietro (2024): "Nel regno della mafia. Il fenomeno mafioso negli scritti dei giuristi siciliani (1880-1900)", *Studi sulla questione criminale*, 65-82.
- SPAGNOLO Giuseppe (1997): *L'associazione di tipo mafioso*, 5 ed., (Padova, Cedam)
- TURONE Giuliano, BASILE Fabio (2024): *Il delitto di associazione mafiosa*, 4 ed. (Milano, Giuffrè Francis Lefebvre)
- VISCONTI Costantino (2004): *Contiguità alla mafia e responsabilità penale* (Torino, Giappichelli)





Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A   T R I M E S T R A L E

---

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL  
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>